



COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE’, CON OPZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE CHIARAVAGNA – ULTIMO LOTTO: COMPLETAMENTO SOTTOMURAZIONI E ABBASSAMENTO ALVEO IN COMUNE DI GENOVA - C.I.G. 7309175A03

QUESITO n. 1 – Viene richiesto se per l’esecuzione del “**modello fisico**” richiesto nei documenti di gara si debba procedere con la dichiarazione di subappalto ed in particolare alla indicazione della terna di subappaltatori; inoltre si chiede di precisare quale inquadramento dovrà avere l’esecutore di tale modello ed in particolare nel caso di sviluppo del modello da parte di Istituto Universitario riconducibile al Ministero dell’educazione MIUR (quindi una struttura pubblica), non procedere con le formalità della indicazione della terna di subappaltatori

RISPOSTA n. 1 - il disciplinare di gara prevede esplicitamente all’art. 1 (1° capoverso della 3^a pagina) che *“In particolare, la relazione idraulica costituente parte del progetto esecutivo dovrà recepire – in particolare – gli esiti dello studio idraulico da effettuarsi dal Progettista mediante predisposizione, a cura del Progettista stesso, di uno specifico modello fisico riproducente la confluenza del rio Ruscarolo nel torrente Chiaravagna in corrispondenza dell’edificio industriale di proprietà LEONARDO S.p.A.”*

Sempre il disciplinare all’art. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (pagina 4^a) prevede che *“L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.*

Ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del codice, si precisa che le prestazioni per le quali sono richieste tali qualifiche professionali, tra le quali è inclusa la redazione della relazione geologica, non possono essere subappaltate e pertanto il rapporto tra l’operatore economico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato di svolgere tale prestazione può configurarsi esclusivamente quale:

- a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell’operatore economico che partecipa alla presente procedura);*
- b) R.T.I. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.I.);*
- c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l’operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).*

A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tale soggetto.”

Per quanto sopra esposto si ritiene che l’attività di predisposizione del modello fisico costituente parte integrante e sostanziale della Relazione idraulica non possa essere effettuata tramite subappalto; inoltre, l’eventuale ricorso da parte dell’offerente a Dipartimenti Universitari per la realizzazione e gestione del modello non può essere certo inquadrabile come un normale subappalto, stante la natura giuridica delle Facoltà Universitarie.

Genova 29 gennaio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefano PINASCO

(sottoscritto digitalmente)